

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 76 (2007)  
**Heft:** 1: L'italiano nel mondo : prospettive del terzo millennio

**Artikel:** I comuni nella Bregaglia tardo medievale : dinamiche di apertura e di chiusura  
**Autor:** Roth, Prisca  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-57833>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# I comuni nella Bregaglia tardo medievale: dinamiche di apertura e di chiusura

Una ricetta del 1554 dice:

3 libbre di acqua piovana

6 once di bile sminuzzata: si lascia riposare il tutto in un luogo caldo, al sole, per 15 giorni mescolando di sovente

5 once di vetriolo<sup>1</sup> romano: aggiungere, poi si lascia riposare nuovamente per altri 3 giorni

2 once di gomma arabica che per una notte ed un giorno è stata immersa nel vino nero: aggiungere al resto e mischiare il tutto<sup>2</sup>

Questa non è di certo una ricetta culinaria, bensì la formula per la produzione dell'«*inchiestro buono negro*»<sup>3</sup> per il calamaio di Joannes Ruinella. Lui ed i suoi figli fungevano da notai per Soglio e per tutta la valle Bregaglia da metà fino a fine XVI secolo. Accanto a questa famiglia di mugnai benestanti, anche i nobili Antonius e Fredericus de Salicibus come pure il parroco Michael Angelus Florentinus, tutti e tre di Soglio, ed un certo Felix Stuppan di Bondo fissarono nei loro protocolli notarili, per oltre un secolo, alcuni avvenimenti di importanza sociale, economica e politica. I protocolli, in tutto 44 e comprendenti pressoché 9000 pagine, si trovano attualmente nell'Archivio di Stato a Coira. Accanto a questa categoria di fonti che si prestano specialmente allo studio delle condizioni economiche e sociali, negli archivi comunali della Bregaglia ci sono altri numerosi documenti – con e senza sigilli – che rivelano specialmente la conflittualità politica nella Bregaglia tardo medievale.

Grazie a questo ricco stato delle fonti m'è stato possibile trattare alcuni argomenti interessanti della storia medievale in Bregaglia. Quello che è iniziato come lavoro di seminario<sup>4</sup> nel 2003, e che presento ora qui, si è poi esteso ad una tesi di laurea, inoltrata l'anno scorso presso il professore Sablonier dell'Università di Zurigo.

<sup>1</sup> Acido solforico.

<sup>2</sup> Protocollo notarile n. 17, p. 1 (1554), tradotto dal latino.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Dal titolo: «Soziale, ökonomische und politische Organisationsformen im Bergell des Spätmittelalters», Historisches Seminar der Universität Zürich, Zurigo 2003.

## «Das commun des valls in Valbirgell»<sup>5</sup>

Al centro del mio interesse ho posto i comuni. Dopo aver riassunto l'assetto territoriale della Bregaglia tardo medievale, indicando il rapporto di interdipendenza dei diversi comuni, ho diretto lo sguardo al funzionamento dei comuni. Mi sono chiesta quale era la loro partecipazione alla vita politica e come funzionava la regolamentazione e la spartizione del potere fra i diversi comuni. Interessante a questo riguardo, è la perenne ricerca di equilibrio tra i due comungrandi Sottoporta e Sopraporta che necessitavano dell'aiuto di persone e fazioni esterne – come il vescovo o i giudici della Lega Caddea – per trovare compromessi e soluzioni eque che garantivano il funzionamento dei due comungrandi. Evidenti sono anche le differenze all'interno dei due comungrandi: le fonti ci danno il quadro di un comune Sottoporta diviso nelle due comunità di Soglio e di Bondo che iniziarono presto, nel XV secolo, a lottare per i propri diritti di partecipazione alla vita politica e giuridica. Nel comungrande di Sopraporta, Vicosoprano rimase invece il centro di tutte le attività politiche oltre la fine del XVI secolo. Solamente il comune di Casaccia sembra essere stato in grado di opporsi alle tendenze centralistiche del capoluogo di Sopraporta, grazie alla sua posizione strategica ai piedi del Passo del Settimo.

Il controllo delle risorse comunali, quali i pascoli, gli alpeggi, ma pure il trasporto delle merci con animali da soma, organizzato dal comune di Sopraporta ed effettuato solo dai contadini di Sopraporta, escludendo quelli di Sottoporta, faceva parte dell'attività regolativa dei comuni. Un esempio interessante di questo genere era la vendita all'asta del monopolio del pane a Soglio e a Castasegna. Il comune vendeva ogni anno, in occasione di un'assemblea, il diritto di comperare il pane di frumento (bianco) a Piuro e a Chiavenna al miglior offerente, che beneficiava per contro, nel paese della vendita in esclusiva del pane ai viandanti. Con le entrate generate in tal modo, il comune pagava il parroco che, dopo che Castasegna e Soglio erano passate alla nuova religione, dovette rinunciare alle entrate del culto dei santi.

Gli aspetti sopra menzionati – la ricerca di stabilità politica e il meccanismo di controllo della vita economica da parte dei comuni – sono stati studiati molto più a fondo e presentati in modo più esauriente nel mio lavoro di licenza, per questo motivo non vorrei trattarli qui più dettagliatamente.

Il terzo aspetto del mio lavoro di seminario, quello delle dinamiche di apertura e di chiusura delle comunità dei vicini, non è stato integrato nella mia tesi. Perciò mi sembra opportuno soffermarmi unicamente su questo argomento.

## Appartenenza ed emarginazione

### Residenza e provenienza

Il «*validus Redulfus de Salicibus*» e la sua famiglia abitavano a Promontogno e frequentavano regolarmente il culto nella chiesa di San Martino a Bondo. Nell'anno

<sup>5</sup> Archivio comunale Soglio, doc. 5 (1375).

1542 la comunità di Bondo sporse querela contro detta famiglia Salis accusandola di non voler partecipare alla copertura delle spese per il prete. Il signor Salis si difese dichiarando che lui abitava sì nel comune di Bondo ma che in realtà era un «*vicinus in vicinania de Solio*». Essendo cittadino di Soglio, il Salis era del parere che non doveva nulla al sacerdote di Bondo, mentre si dichiarò disposto a sostenere quello di Soglio.<sup>6</sup> Anche «*Christophurus de Godenzetti de Bundo*» che faceva l'oste a Castasegna, cercò di giustificarsi allo stesso modo. La vicinia di Castasegna chiese al Godenzetti di comperare il pane dal concessionario del comune – come era d'obbligo per tutti gli osti a Castasegna e a Soglio – e non a Piuro o a Chiavenna. Godenzetti ripose che lui non doveva attenersi alle prescrizioni di Castasegna o Soglio, perché lui era un «*virimus Bundi*», un uomo originario di Bondo.<sup>7</sup> In tutti e due i casi menzionati il tribunale decise a favore dei comuni e i due accusati dovettero assoggettarsi alle ordinanze del comune residenziale.

Questi due esempi documentano il fatto che già nel XVI secolo si differenziava tra il comune politico (residenziale) e quello patriziale. Le persone dunque si integravano nella comunità in ragione del loro luogo di residenza e della loro provenienza.<sup>8</sup> Essere patrizio di un comune significava avere dei diritti particolari, mentre essere membro di un comune politico voleva in prima linea dire avere degli obblighi.

Mi sembra interessante osservare che i diritti e gli obblighi dei cittadini non vennero messi per iscritto da nessuna parte. Non sono a conoscenza di nessun regolamento comunale<sup>9</sup> che fissi i diritti e i doveri dei suoi cittadini. Persino negli statuti<sup>10</sup>, che regolano dettagliatamente le faccende come ad esempio eredità, compera e vendita, cambio, prestito, matrimonio, frode, schiamazzi notturni e giorni festivi, non si trova nessun riferimento ai diritti dei cittadini. Questo fatto fa intendere che i diritti e i doveri dei cittadini erano definiti tanto chiaramente per consuetudine che non c'era bisogno di statuirli per iscritto. Probabilmente non vennero né modificati né contestati, perché ciò avrebbe lasciato facilmente delle trecce in forma di testimonianze scritte. Solamente la perdita della cittadinanza viene brevemente accennata negli statuti della valle.<sup>11</sup> Altre nozioni si ricavano unicamente dai documenti di naturalizzazione, dove si parla dell'esclusione dalla cittadinanza e quindi indirettamente anche del concetto di questo diritto.

<sup>6</sup> Archivio comunale Bondo, doc. 10 (1542).

<sup>7</sup> Archivio comunale Castasegna, doc. 37 (1574).

<sup>8</sup> Nei documenti si presentano le persone, per esempio i testimoni, attribuendo loro sia il comune di attinenza che quello patriziale. Per esempio: «Bernardus et Gaudentius de Rotitio habitanti Casatie», Archivio comunale Casaccia, doc. 47 (1480).

<sup>9</sup> Per la Bregaglia i primi regolamenti comunali si trovano nel comungrande di Sopraporta: 1476, 1481 e 1488. A Sottoporta si trovano i «logamenta» della comunità di Bondo (1510) e quelli per il comune di Soglio (1574 e 1575). Sono stati trascritti e valutati per la prima volta nella mia tesi di laurea: *Weiden – Weissbrot – Blutgericht. Gemeinden und Gemeindebildung im Bergell (14. – 16. Jahrhundert)*.

<sup>10</sup> I primi statuti della Val Bregaglia si trovano nell'Archivio di Stato a Coira (sono in pergamena e comprendono gli articoli 1- 98 degli statuti criminali – mancano gli articoli 24-43 – e gli articoli 1-75 degli statuti civili) e risalgono all'anno 1558. Ne seguono altri dell'anno 1594 e 1597 in italiano.

<sup>11</sup> Per esempio negli statuti civili, appendice, n. I e II, dove si minaccia con la perdita della cittadinanza chi vende i suoi beni immobiliari nel comune ad un estraneo senza prima chiedere consiglio al notaio comunale.

Nell'anno 1494 il comungrande di Sopraporta constatò: «(...) *infrascripti homines non debeant esse vicini Portae Superioris ad dum nobiscum in pascuis nec debeant habere partem in Lopia nec debeant posse facere comunancias nec habere rotam mercantiae nec accipere sortem quum alpes dividerunt*». <sup>12</sup> Di conseguenza al cittadino bregagliotto spettava il diritto di usufruire di speciali privilegi di pascolo e di alpeggio, di intervenire alle assemblee e di partecipare al trasporto di merci. <sup>13</sup> Un «vicinus», e solo un «vicinus», poteva essere eletto in una carica pubblica, come ad esempio quella di cassiere. Nell'anno 1567 un certo Joannes Spargiapaan venne «*electus (...) ad calcula comunis*» <sup>14</sup>. Quando Spargiapaan, per motivi personali traslocò dall'altra parte del fiume Lovero, che segna il confine tra la Bregaglia e l'adiacente territorio di Piuro, abbandonando così il comune di Castasegna, venne subito rimproverato. Il comune lo invitò a spostare il suo domicilio immediatamente a Castasegna, altrimenti gli sarebbe stato tolto l'ufficio e lo Spargiapaan avrebbe perso tutti i suoi diritti di cittadino.

## La naturalizzazione

Chi abitava come «forestiero» in Bregaglia non poteva usufruire di questi diritti di rilevanza sociale. Solo pochi «stranieri» vennero naturalizzati dietro compenso. Per tutto il XV e il XVI secolo si trovano negli archivi comunali solo due documenti che testimoniano la naturalizzazione di complessivamente 12 persone. <sup>15</sup> Inoltre venne conferita la cittadinanza a due famiglie di parroci protestanti negli anni 1591 <sup>16</sup> e 1594 <sup>17</sup> e a tre famiglie negli anni 1573, 1581 e 1595.

Della procedura di naturalizzazione ci parlano un po' più dettagliatamente un documento dell'anno 1470 nonché gli statuti della Bregaglia degli anni 1587 (per Sopraporta) <sup>18</sup> e del 1597 (per Sottoporta). <sup>19</sup> Alla fine del XV secolo il podestà emise un verdetto che diceva: «*illi de Casacia non possint facere neque recipere nullam personam pro vicino que non fuerint absque consilio communis vallis Pregalliae*». <sup>20</sup> L'ammissione avveniva quindi in un comune, qui ad esempio in quello di Casaccia, ma doveva venir approvata dalla valle intera. Alla fine del XVI secolo gli statuti fissano quando e come doveva avvenire la naturalizzazione: «*Se fosse qualche persona sia di qual grado si voglia, che cercasse di essere fatto nostro vicino, tal non possi esser accettato ne fatto vicino, se prima non compare dinanzi al comun grande di primo gennaro ovvero l'Epifania*». <sup>21</sup> Dopo la presentazione

<sup>12</sup> Archivio comunale di Sopraporta, doc. 73 (1494).

<sup>13</sup> Solo i contadini di Sopraporta potevano trasportare le merci da una stazione di sosta all'altra, da Piuro fino sul Settimo. I cittadini di Sottoporta invece non avevano nessun diritto di trasporto, nemmeno sul proprio territorio comunale. Dovevano perciò rinunciare a questo guadagno supplementare.

<sup>14</sup> Archivio comunale Castasegna, doc. 28 (1567).

<sup>15</sup> Archivio comunale Sopraporta, doc. 36 (1474) e doc. 73 (1494).

<sup>16</sup> Protocollo notarile n.40, p.1 (1591).

<sup>17</sup> Protocollo notarile n. 41, legatura (1594); n. 27, p. 27 (1573); n. 30, p. 166-167 (1581); n. 41, p. 123 (1595).

<sup>18</sup> Statuti civili, appendice § 3.

<sup>19</sup> Statuti criminali, § 81.

<sup>20</sup> Archivio comunale Sopraporta, doc. 32 (1470).

<sup>21</sup> Statuti civili, appendice § 3.



del candidato richiedente la cittadinanza all'assemblea dell'alta giustizia – alla quale veniva pure eletto il podestà – il «nuovo» cittadino era «*obligato di dare e pagare al nostro comune R.100 dico fiorini 100 i quali fiorini 100 debbiano esser sborsati a qualche venefizio del comune.*»<sup>22</sup>

Mentre il comungrande sembra solamente aver avuto il diritto di accettare oppure respingere la domanda di naturalizzazione, i comuni potevano deliberare quali diritti si sarebbero voluti conferire al nuovo cittadino. Un certo «*Gilius, filius quondam Janpensot de Alacj*» venne nell'anno 1474 accolto dal podestà e da «*octo hominibus ydoneys*»<sup>23</sup> nel comune di Casaccia. Qui lui ed i suoi eredi «*debent uti frui et gaudere omnia iura de vicinia Casatie cum alys vicinis videlicet ascuis et pascuis (...) Gilius et ejus heredes debent gaudere cum alys vicinis de Casacie, illi qui non habent roda mercantie*».<sup>24</sup> Il tributo per la naturalizzazione era di «*25 librae denar nostrorum*». Gilius Janpensot di Alac venne dunque accolto come nuovo cittadino, rimase come tale tuttavia escluso dal diritto di trasportare le merci.

L'anno 1474 il comungrande di Sopraporta volle escludere i suoi cittadini appena naturalizzati addirittura da una serie di altri diritti: non si voleva concedere loro il diritto integrale di pascolo, escludendoli dal pascolo a Löbbia dove si trovavano i pascoli per i cavalli. Inoltre si voleva interdire loro di partecipare alle assemblee e al trasporto merci.<sup>25</sup> Il podestà «*Rodulfus de Castromuro*» ed i suoi «*advocati ac procuratores communis*» conclusero però che solamente l'esclusione dal trasporto merci era giustificabile. I neo-cittadini pagarono in seguito due fiorini renensi a testa. Con questa somma di denaro il comune finanziò la nuova campana «*beate Marie Virginis in Castromuro*».<sup>26</sup>

L'ammissione in una comunità di vicini non significava dunque necessariamente un'equiparazione dei diritti nei confronti dei venerandi patrizi. Gli esempi che ho riportato a riguardo del comungrande di Sopraporta fanno capire anche il perché di questa piccola ma molto importante ed efficace differenziazione. Nel XV e nel XVI secolo il trasporto merci era un affare proficuo che migliorava l'introito delle persone coinvolte. Escludendo i nuovi cittadini da quest'attività, i residenti patrizi non erano costretti a spartire il lavoro ed il guadagno. All'interno della comunità si distingueva così un ordine sociale gerarchico ben preciso: un gruppo di nullatenenti – composto dagli avventizi –, il gruppo dei vicini recenti e quello dei patrizi o cittadini antichi, tra cui figuravano anche le famiglie nobili come i Castelmur, i Prevost, i Salis e gli Stampa. Inoltre, anche nella metà del XVI secolo le rigorose strutture di rapporti di sudditanza feudale determinavano notevolmente la vita comune. Questo ce lo illustra, in modo un po' macabro, il seguente episodio: un certo Zuan tagliò il pollice al signor Pedrott durante un litigio. Zuan venne obbligato da parte del giudice ad un risarcimento danni di 40 fiorini. Il delinquente poté però decidere liberamente se pagare questa somma direttamente al danneggiato o se liberare suddetto Pedrott dalla servitù del «*Ser Redulphus de Salicibus*» di Promontogno.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Archivio comunale Sopraporta, doc. 36 (1474).

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Archivio comunale Sopraporta, doc. 73 (1494).

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Protocollo notarile n.12, p. 205 (1542).

## Bibliografia

FLORIAN HITZ, *Società e economia nel tardo medioevo (dalla metà del XIV alla fine del XV secolo)*. In: «Storia dei Grigioni», vol. 1. Coira 2000, p. 213-241.

CHRISTINE VON HOININGEN-HUENE, *Mitteilungen aus Bergeller Notarsprotokollen*. In: «Bündner Monatsblatt» (BM) 4 (1917) p. 97-105, BM 7 (1917) p. 201-211, BM 12 (1917) p. 388-396, BM 1 (1919) p. 57-61, BM 3 (1919) p. 85-95, BM 5 (1919) p. 154-160, BM 6 (1919), p. 187-189.

CHRISTINE VON HOININGEN-HUENE, *Mitteilungen aus Bergeller Notarsprotokollen*. In: «Bündner Monatsblatt» (BM) 9 (1936) p. 257-280, BM 4 (1937) p. 155-158, BM 5 (1937) p. 176-189, BM 7 (1937) p. 193-218.

ARNO LANFRANCHI e CARLO NEGRETTI, *Le valli retiche sudalpine nel medioevo*. In: «Storia dei Grigioni», vol. 1. Coira 2000, p.195-212.

GEORG POOL, *Bergeller Notare*. In: «Jahrbuch der Historisch(-antiquarischen) Gesellschaft von Graubünden», 113 (1983), p. 63-154.

PRISCA ROTH, *Weiden – Weissbrot – Blutgericht. Gemeinden und Gemeindebildung im Bergell (14. – 16. Jahrhundert)*. Lavoro di licenza, inedito, 2006.

Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano. Vol. IV: Regesti degli Archivi della Valle Bregaglia. Poschiavo 1963.

ROGER SABLONIER, *Politica e statalità nella Rezia del tardo medioevo*. In: «Storia dei Grigioni», vol. 1. Coira 2000, p. 243- 290.